

CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO SCIENTIFICO, FORMATIVO E CULTURALE

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – Centro clinico e di ricerca S.r.l., con sede legale in Roma, Via Reno n. 30 - 00198, d'ora in poi denominata "Scuola", nella persona del Rappresentante Legale prof. Carmine Saccu, nato a Cagliari il 05/03/1939

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede legale in Viale Lungomare Poetto n. 12 - 09126 Cagliari (CA) P.I. e Cod. Fisc. 03990560926, d'ora in poi denominata "Azienda", nella persona del Rappresentante legale Dott. Marcello Tidore, nato a Nuoro il 13/07/1978

Premesso che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge n. 196 del 24.06.1997 possono promuovere tirocini di formazione a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31.12.1962;
- con D.M. 25.03.1998 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi;
- la legge n. 56/1989 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e ad una ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione di durata non inferiore ai quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;
- l'art. 3 della sopracitata Legge 56/1989 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – Centro clinico e di ricerca (SRPF SRL) è stata legalmente riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto del 12.06.2001 abilitata ad attivare il Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica nella sede di Cagliari ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- l'Azienda è struttura idonea all'attività formativa in riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;

si conviene quanto segue:

Art. 1 - La presente convenzione regola i rapporti tra la Scuola e l'Azienda concernenti l'attivazione di tirocini formativi a favore degli studenti della Scuola da svolgersi presso le proprie strutture.

Art. 2 - la Scuola si impegna ad inviare, con congruo anticipo rispetto all'inizio del tirocinio, alla UOC Formazione dell'Azienda una lettera con i nominativi dei n. 8 tirocinanti proposti ed il periodo di tirocinio richiesto. Il numero dei tirocini ammessi sarà comunque determinato dall'Azienda previo parere favorevole dei Responsabili dei Servizi della Struttura ospitante, sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate, valutando comunque la disponibilità dei tutor psicoterapeuti e anche le richieste complessive annuali di tutte le scuole di specializzazione in Psicoterapia convenzionate con l'ASL Cagliari, nonché compatibilmente con tutte le figure professionali corrispondenti e disponibili presso i propri Servizi ed Unità operative, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli Organi direttivi della Struttura ospitante.

Art. 3 - I tirocini formativi attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e verificata da un tutor aziendale psicoterapeuta, al quale il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutor della Scuola.

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo su modello PFT, in allegato, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor della Scuola e dell'Azienda;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro malattie, infortuni e morte e per la responsabilità civile verso terzi;
- il nominativo della struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24.06.1997 l'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture aziendali n. 5 tirocinanti con un rapporto tutor/studenti pari a ½ e compatibilmente con la reale disponibilità di tutor.

ART. 5 - L' Azienda provvede ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6 - Il tirocinante è tenuto a :

- iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione dell'Azienda la lettera di autorizzazione al ritiro del badge, consegnato da apposito Ufficio, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
- osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
- rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui svolgono l'attività didattico-formativa;
- attestare i periodi di frequenza con il badge;
- svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell'Azienda;
- riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
- prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione.

Art. 7 - La Scuola dovrà attivare a proprio carico, per tutto il periodo di frequenza dei tirocinanti nelle strutture aziendali, presso l'INAIL o altro idoneo Ente assicurativo apposita polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni o malattie contratte dal tirocinante in occasione della frequenza, nonché apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi nel predetto periodo. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda rientranti nel progetto formativo.

Il massimale assicurato deve essere minimo di € 655.000,00 così ripartito:

- 155.000,00 per infortuni (invalidità permanente e morte)
- 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi

Art. 8 - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, eventualmente raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e U.E. 2016/679. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Azienda e la Scuola.

Art. 9 - Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

Art. 10 - La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale. Il rinnovo tacito non è consentito. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi con raccomandata A/R.

Art. 11 - La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972 e la stessa è a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. L'imposta di bollo del presente atto sarà pertanto assolta dalla Scuola.

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di

Cagliari

Il Direttore Generale

(Dott. Marcello Tidore)

La Scuola Romana di Psicoterapia

Familiare

Centro Clinico e di Ricerca S.r.l.

Il Responsabile Legale

(Prof. Carmine Saccu)